

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2608-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE IANNI)

Comunicata alla Presidenza il 15 marzo 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, nonchè delega al Governo per la disciplina dei medesimi ruoli e per l'adeguamento dei ruoli dei sottufficiali delle Forze Armate

presentato dal Ministro della Difesa
di concerto col Ministro delle Finanze
col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame intende eliminare una sperequazione esistente tra la Polizia di Stato e gli altri Corpi di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), che risale al 1981, quando, con la legge n. 121, relativa alla riforma della pubblica sicurezza, fu, tra l'altro, istituito un nuovo ruolo intermedio tra i funzionari ed i sovrintendenti, denominato «ruolo degli ispettori».

La citata legge n. 121 del 1981, infatti, ha equiparato i gradi dei Corpi di polizia ad ordinamento militare (carabinieri, finanzieri ed agenti di custodia) alle qualifiche del personale della Polizia di Stato, sotto il profilo del trattamento sia normativo che economico, ad eccezione proprio del ruolo degli ispettori, che non trova il suo corrispondente negli ordinamenti militari. A ciò va aggiunto che la carriera presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza è, mediamente, assai più lenta di quella presso la Polizia di Stato e che i sottufficiali dell'Arma e del Corpo svolgono, di fatto, le stesse funzioni degli ispettori, senza però godere del medesimo trattamento.

Analoga esigenza perequativa si avverte per i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato, in ragione dei compiti d'istituto da questi svolti.

Il quadro normativo dovrà essere poi valutato in un contesto più generale, al fine di provvedere anche all'eventuale riordinamento dei ruoli dei sottufficiali delle Forze armate, armonizzando la relativa disciplina con quella prevista dal disegno di legge per il ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri.

La questione è particolarmente delicata e complessa. Il provvedimento (che per questa parte la Commissione ha parzialmente modificato) delega (articolo 3) il Governo

ad adottare, entro undici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, indicando, tra i principi e criteri direttivi cui l'Esecutivo dovrà attenersi, proprio quello di provvedere all'adeguamento della disciplina dei ruoli dei sottufficiali delle Forze armate al fine di armonizzarla con quella prevista per il ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri e, conseguentemente, procedere, se necessario, al riordinamento dei predetti ruoli.

L'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai responsabili dei Gruppi parlamentari, ha ascoltato informalmente i componenti del Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) delle tre Forze armate e, separatamente dai primi, i rappresentanti, in seno al predetto Consiglio, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Tra gli uni e gli altri è emersa una non indifferente divergenza di opinioni in ordine ai contenuti e alle finalità del provvedimento, formalizzata, tra l'altro, dallo stesso COCER in un documento consegnato alla Presidenza della Commissione.

Ora, al riguardo occorre osservare che l'esigenza di equiparazione dei sottufficiali delle Forze armate a quelli dei Corpi di polizia ad ordinamento militare appare senz'altro condivisibile, ma va del pari tenuto presente che scopo primario del provvedimento è quello di eliminare con effetto immediato una assurda sperequazione tra Polizia di Stato e Corpi militari di polizia che si trascina da ben dieci anni e che oltre tutto contrasta proprio con il disposto della legge n. 121 del 1981, il cui articolo 43 sancisce la piena equiparazione del personale della Polizia di Stato a quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Appare corretta, pertanto, la scelta contenuta nel disegno di legge (con le modifiche

suggerite dalla Commissione) di rimuovere immediatamente ed in via precettiva ogni possibile discriminazione in danno dei sottufficiali dei Corpi di polizia ad ordinamento militare, rinviando ai decreti legislativi (con l'indicazione al Governo di precisi criteri direttivi) la soluzione di altri problemi di eventuale parificazione dei sottufficiali delle tre Forze armate (soluzione che dovrà comunque tener conto della peculiarità dell'ordinamento e della gerarchia militare).

Per quanto concerne altri aspetti del contenuto normativo del provvedimento, va sottolineato che l'articolo 1 del disegno di legge prevede, appunto, l'istituzione immediata del ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Esso si colloca gerarchicamente, con compiti e funzioni peculiari, tra i sottufficiali e gli ufficiali.

Con l'articolo 2, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del ruolo dei luogotenenti e per l'individuazione dei relativi compiti e funzioni.

L'articolo 4 prevede l'inquadramento, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1991, dei marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nel ruolo dei luogotenenti, nel grado apicale di luogotenente capo. L'inquadramento avviene a domanda per i marescialli maggiori con carica speciale, mentre, per i marescialli maggiori e marescialli maggiori «aiutanti», si farà luogo ad un concorso per titoli di servizio e ad un colloquio. Coloro che, all'atto del collocamento a riposo, non abbiano partecipato al concorso o non lo abbiano superato, saranno inquadrati nel grado inferiore a quello apicale del ruolo dei luogotenenti.

L'articolo 5 intende garantire al personale militare che svolge funzioni assimilabili il trattamento economico riservato ai luogotenenti.

L'articolo 6 riguarda il personale del Corpo forestale dello Stato ed istituisce il ruolo degli ispettori, in analogia a quello della Polizia di Stato. Anche questa norma

contiene una delega legislativa al Governo per l'individuazione delle attribuzioni degli appartenenti al nuovo ruolo e per il relativo inquadramento, tramite concorso per titoli di servizio ed esami.

Gli schemi dei decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi degli articoli 2, 3 e 6 dovranno essere sottoposti al preventivo parere delle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento, che hanno la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

L'articolo 7 reca la copertura finanziaria del provvedimento. L'onere complessivo è stimato in lire 55.300 milioni per il 1991 e lire 123.900 milioni a decorrere dal 1992. La Commissione bilancio, peraltro, ha espresso parere contrario su tale norma ritenendo inidonea la copertura finanziaria ivi prevista, nonostante la dettagliata relazione tecnica che accompagna il provvedimento, presentato, tra l'altro, con il concerto del Ministro del tesoro.

In conseguenza di tale pronuncia, la Commissione ha deciso di sottoporre alla valutazione della Assemblea una nuova formulazione dell'articolo 7, che intende ovviare ai rilievi contenuti nel parere contrario della Commissione bilancio. D'altra parte, il rappresentante del Governo, nella seduta conclusiva dell'esame del disegno di legge, ha assunto l'impegno di ricercare, ove necessario, la più idonea clausola di copertura finanziaria, allo scopo di superare l'orientamento ostativo della 5ª Commissione permanente.

Per le evidenti esigenze perequative illustrate e considerata l'urgenza di varare una normativa che è largamente attesa dai sottufficiali interessati e che è stata ripetutamente sollecitata dalla rappresentanza militare dell'Arma e del Corpo, la Commissione, consapevole che il Senato della Repubblica non mancherà di rendere giustizia a questa benemerita categoria di fedeli servitori dello Stato, confida nella sollecita approvazione del provvedimento, con le modifiche da essa proposte.

IANNI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

21 febbraio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario sull'articolo 7 per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione per i seguenti motivi:

quanto alla lettera *a*), gli accantonamenti relativi alla «Prevenzione del randagismo» e alle «Iniziative a favore della cultura» sono stati già in parte prenotati e non presentano quindi le disponibilità indicate nel testo;

quanto alla lettera *b*), non esistono capitoli di bilancio per il 1992; prevedendo un onere per il 1992, tra l'altro di non poco maggiorato rispetto al primo anno, diretta-

mente su tali capitoli, si realizza una copertura di nuova o maggiore spesa utilizzando lo strumento del bilancio, il che è espressamente vietato dall'articolo 81 della Costituzione;

non è possibile utilizzare - sulla base dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera *c*) (direttamente ed esplicitamente attuativo della norma costituzionale), della legge n. 468 del 1978 - capitoli ordinari per finalità di copertura prima dell'assestamento, e cioè prima del 30 giugno; sempre il medesimo articolo della citata legge n. 468 vieta l'uso per finalità di copertura di capitoli di spesa obbligatori, che è il caso che si realizza nella fattispecie per quanto concerne il capitolo 3999 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. È istituito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza il ruolo dei luogotenenti, i cui appartenenti sono gerarchicamente sovraordinati ai sottufficiali e sottordinati agli ufficiali.

2. Gli appartenenti al ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri sono ufficiali di polizia giudiziaria ed agenti di pubblica sicurezza. Gli appartenenti al ruolo dei luogotenenti del Corpo della guardia di finanza sono ufficiali di polizia giudiziaria, ufficiali di polizia tributaria ed agenti di pubblica sicurezza. I luogotenenti:

a) sono gli immediati collaboratori del superiore diretto, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza. In tale ultima ipotesi, i luogotenenti dell'Arma dei carabinieri, durante l'esercizio delle funzioni vicarie, sono altresì ufficiali di pubblica sicurezza;

b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di polizia giudiziaria, di polizia tributaria, limitatamente al personale del Corpo della guardia di finanza, e di sicurezza pubblica;

c) di norma, sono preposti al comando di unità operative o di addestramento;

d) svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione del personale da essi dipendente;

e) espletano mansioni la cui esecuzione richieda continuità di impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche.

3. Al personale appartenente al ruolo dei luogotenenti si applicano le disposizioni matricolari e quelle concernenti la discipli-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) di norma, sono preposti a uffici ovvero al comando di unità operative o di addestramento;

d) svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione del personale subordinato;

e) *identica.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo proposto dal Governo)

na previste per i sottufficiali e, per quanto compatibili, le norme previste dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, e dalla legge 17 aprile 1957, n. 260, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza.

4. Ai luogotenenti sono applicati i limiti di età stabiliti per i sottufficiali per la cessazione dal servizio e per il collocamento in congedo assoluto.

5. L'aliquota del personale appartenente al ruolo dei luogotenenti del Corpo della guardia di finanza destinato al contingente di mare è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, come sostituiti dall'articolo 14 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1), le parole: «per sette decimi» sono sostituite dalle altre: «per la metà»;

b) al numero 2), le parole: «per i rimanenti tre decimi» sono sostituite dalle altre: «per l'altra metà».

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei ruoli di cui all'articolo 1. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinare, sulla base di una ricognizione delle funzioni, da espletarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la consistenza organica complessiva del ruolo dei luogotenenti, provvedendo alla conseguen-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. *Identico.*

5. Le aliquote del personale appartenente al ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri destinato ai reparti speciali e di quello appartenente al ruolo dei luogotenenti del Corpo della guardia di finanza destinato al contingente di mare, sono stabilite con decreto da emanarsi rispettivamente dai Ministri della difesa e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. *Identico.*

Art. 2.

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: Testo proposto dal Governo)

te contestuale riduzione degli organici dei ruoli preesistenti;

b) stabilire i gradi dei luogotenenti, i livelli retributivi, la successione gerarchica, le dotazioni organiche dei vari gradi, nonché, fermo il disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, le norme di stato giuridico;

c) fissare requisiti, titoli e modalità per il reclutamento mediante concorso, nonché la disciplina dell'avanzamento, ivi comprese le aliquote di valutazione;

d) prevedere che gli appuntati scelti con qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, compresi quelli che, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, si trovano nella posizione di richiamati o trattenuti, con ventidue anni di servizio, mediante aliquote annuali e secondo l'anzianità di grado, siano nominati vicebrigadieri, a domanda, previo concorso per titoli e colloquio. I vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione professionale della durata di sessanta giorni, con determinazione dei comandanti generali;

e) provvedere all'eventuale riordinamento, per effetto di quanto sarà stabilito ai sensi delle lettere precedenti, dei ruoli preesistenti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;

f) prevedere le norme transitorie per disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono preventivamente sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) prevedere che gli appuntati scelti con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e con almeno ventidue anni di servizio alla data del 1° gennaio 1991, compresi quelli che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, mediante aliquote annuali e secondo l'anzianità di grado, siano nominati vicebrigadieri, a domanda, previo superamento di un concorso per titoli di servizio e colloquio. I vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione professionale della durata di sessanta giorni, con determinazione dei Comandanti generali;

e) prevedere che il personale che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, rivesta uno dei gradi di maresciallo, venga inquadrato, previo superamento di un concorso per titoli di servizio e colloquio, nel ruolo dei luogotenenti secondo le seguenti modalità:

1) nel grado di luogotenente capo, i marescialli maggiori;

2) nel grado di luogotenente e vice luogotenente, i marescialli capi e ordinari;

f) *identica*;

g) *identica*.

2. *Identico*.

(Segue: Testo proposto dal Governo)

Repubblica, che dovranno esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza di detto parere.

Art. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere all'individuazione delle funzioni svolte dai sottufficiali delle tre Forze armate assimilabili per contenuti o livello di professionalità a quelle svolte dai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri;

b) provvedere al conseguente adeguamento dell'attuale disciplina dei ruoli dei sottufficiali delle Forze armate al fine di armonizzarla al disposto di cui alla lettera a), se necessario procedendo al riordinamento dei ruoli medesimi, nonché al riordinamento, ovvero alla soppressione del ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito, del Corpo unico specialisti della Marina, del ruolo unico specialisti dell'Aeronautica, ovvero ancora alla istituzione di nuovi ruoli, i cui appartenenti potranno eventualmente essere gerarchicamente sovraordinati ai sottufficiali;

c) stabilire che, ove si provveda ai sensi della lettera b) all'istituzione di ruoli i cui appartenenti siano sovraordinati ai sottufficiali, vengano applicati, in quanto compatibili, i criteri di cui all'articolo 2.

2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono preventivamente sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovranno esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza di detto parere.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

1. *Identico:*

a) provvedere all'adeguamento della disciplina dei ruoli dei sottufficiali delle Forze armate al fine di armonizzarla con quella prevista dalla presente legge per il ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri;

b) in conseguenza di quanto disposto dalla lettera a), procedere, se necessario, al riordinamento dei ruoli dei sottufficiali delle Forze armate, nonché al riordinamento, ovvero alla soppressione, del ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito, del Corpo unico specialisti della Marina militare, del ruolo unico specialisti dell'Aeronautica militare, ovvero ancora alla istituzione di nuovi ruoli;

c) *identica.*

2. *Identico.*

(Segue: Testo proposto dal Governo)

Art. 4.

1. Fermo restando il disposto delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 2, i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di maresciallo maggiore, comunque in servizio, sono inquadrati, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1991, nel ruolo dei luogotenenti nel grado apicale, eventualmente anche in soprannumero. L'inquadramento di cui al presente comma ha luogo a domanda per i marescialli maggiori con carica speciale, conservando questi l'ordine di ruolo; per i marescialli maggiori aiutanti e i marescialli maggiori l'inquadramento ha luogo previo superamento di un concorso per titoli di servizio e di un colloquio. Il punteggio dei titoli di servizio e le modalità del colloquio sono stabiliti con determinazione dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il seguente:

«La categoria dell'ausiliaria comprende anche i sottufficiali di complemento di cui all'articolo 74».

4. Il secondo comma dell'articolo 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«I sottufficiali di cui all'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di età, sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica».

Art. 4.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, comunque in servizio nel corso dell'anno di entrata in vigore della presente legge ed aventi anzianità di grado non successiva a quella dell'ultimo parigrado promosso con riferimento all'aliquota di valutazione determinata al 31 gennaio dello stesso anno, sono inquadrati nel ruolo dei luogotenenti nel grado apicale di luogotenente capo, eventualmente anche in soprannumero riassorbibile con le cessazioni dal servizio nel grado, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1991. L'inquadramento ha luogo a domanda per i marescialli maggiori con carica speciale, conservando questi l'ordine di ruolo, e, per i marescialli maggiori aiutanti ed i marescialli maggiori, previo superamento di un concorso per titoli di servizio e colloquio. Il punteggio dei titoli di servizio e le modalità del colloquio sono stabiliti con determinazioni dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

2. In attesa dell'emanazione delle norme di cui all'articolo 2, al personale di cui al comma 1 viene corrisposto, con decorrenza dalla data di inquadramento, il trattamento economico spettante all'ispettore capo della Polizia di Stato.

3. I marescialli maggiori di cui al comma 1, che non hanno partecipato al concorso o che non lo hanno superato, all'atto del collocamento a riposo sono inquadrati nel grado inferiore a quello apicale del ruolo dei luogotenenti.

Art. 5.

1. Ferma restando l'applicazione dei criteri fissati all'articolo 3, al personale militare delle Forze armate di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1990, n. 231, compete lo stipendio tabellare iniziale di livello previsto per il personale militare delle Forze di polizia, secondo le corrispondenze da stabilire con apposita tabella nei decreti di cui al medesimo articolo 3, che tenga conto dell'equiparazione ai luogotenenti del personale militare stesso.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, restano ferme le diverse disposizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Art. 6.

1. È istituito il ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, sovraordinato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 2, al personale di cui al comma 1 del presente articolo viene corrisposto il trattamento economico spettante all'ispettore capo della Polizia di Stato.

3. *Identico.*

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è sospesa nei confronti dei sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o in aspettativa per i motivi previsti dall'articolo 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599, fino alla cessazione della causa impeditiva.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

1. È istituito il ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, sovraordinato

(Segue: Testo proposto dal Governo)

al ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato.

2. Al personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza; sono altresì attribuite funzioni specifiche di polizia giudiziaria, nonché di direzione, di indirizzo e coordinamento di unità operative e di addestramento, con responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti.

3. Al personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni ordinarie di stato giuridico previste per gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato.

4. Le disposizioni di legge in vigore per gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato si intendono riferite anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato.

5. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del ruolo di cui al comma 1, con l'osservanza delle seguenti disposizioni, principi e criteri direttivi:

a) determinazione ed articolazione in qualifiche della consistenza organica del ruolo degli ispettori, sulla base della ricognizione delle funzioni di cui al comma 2;

b) contestuale riduzione, con eventuale riordinamento per effetto di quanto sarà stabilito ai sensi della lettera a), dell'organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato;

c) determinazione di requisiti, titoli e modalità per l'accesso al ruolo mediante concorso per titoli di servizio ed esami, scritti ed orali, prevedendo l'ammissione degli appartenenti al ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

al ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato e sottordinato a quello degli ufficiali del predetto Corpo.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

Stato in possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado e, con riserva articolata dei posti non superiore al 35 per cento, dei marescialli con cinque anni di anzianità e dei marescialli maggiori e marescialli maggiori scelti, purchè non abbiano riportato nell'ultimo biennio di servizio alcuna sanzione disciplinare;

d) determinazione delle modalità e dei requisiti di avanzamento tra le qualifiche del ruolo;

e) previsione di norme transitorie per disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

6. Fermo restando il disposto di cui al comma 5, lettera a), i marescialli maggiori scelti e i marescialli maggiori del ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati dal 1° gennaio 1991, previo superamento di un concorso per titoli di servizio e colloquio, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori. Le materie su cui verte il colloquio, i titoli di servizio da valutare con relativo punteggio e le modalità di concorso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. I marescialli maggiori che non hanno partecipato al concorso o non lo hanno superato sono inquadrati, all'atto del collocamento a riposo, nella qualifica precedente a quella apicale degli ispettori.

7. Gli schemi dei decreti di cui al comma 5 sono preventivamente sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovranno esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza di detto parere.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 55.300

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 55.300

(Segue: Testo proposto dal Governo)

milioni per l'anno 1991 ed in lire 123.900 milioni a decorrere dal 1992, si provvede:

a) quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1991 ed a lire 57.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

1) «Prevenzione del randagismo», per lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

2) «Interventi a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici», per lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

3) «Indennità di maternità - Congedi parentali», per lire 6.000 milioni per l'anno 1991 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

4) «Concorso dello Stato nel risanamento della gestione finanziaria dell'INAIL», per lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

5) «Iniziative a favore della cultura», per lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

b) quanto a lire 49.300 milioni per l'anno 1991 e a lire 66.900 milioni a decorrere dal 1992, si provvede:

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

milioni per l'anno 1991 ed in lire 123.900 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

a) «Prevenzione del randagismo», per lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

soppresso

b) *identica*;

c) *identica*;

d) «Iniziative a favore della cultura», per lire 8.900 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

e) «Avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza», per lire 12.104 milioni per l'anno 1991 e per lire 14.348 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

f) «Riforma della dirigenza statale», per lire 20.460 milioni per l'anno 1991 e per lire 28.852 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

g) «Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti», per lire 16.736 milioni per l'anno 1991 e per lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

soppressa

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

1) per lire 27.400 milioni per l'anno 1991 e per lire 37.800 milioni a decorrere dal 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

2) per lire 19.600 milioni per l'anno 1991 e per lire 26.000 milioni a decorrere dal 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

3) per lire 2.300 milioni per l'anno 1991 e per lire 3.100 milioni a decorrere dal 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3999 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*